

CAPITOLATO SPECIALE

ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI
AUTO RISCHI DIVERSI

Polizza amministrata a “Libro matricola”

A.R.P.A. SpA
Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi

Effetto 29.10.2010
Scadenza 30.10.2011

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
POLIZZA	I documenti che provano l'assicurazione
CONTRAENTE	A.R.P.A. SpA – Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi
COMPAGNIA/SOCIETA'	l'impresa di assicurazione aggiudicataria
VEICOLO/MEZZO	uno qualunque dei mezzi assicurati riportati negli Allegati
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Compagnia al Contraente o ai beneficiari in caso di sinistro
RISARCIMENTO	la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro
INCENDIO	la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed auto propagarsi
ESPLOSIONE	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
SCOPPIO	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione
FURTO	l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi la detiene
RAPINA	la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
VALORE	il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente
COMMERCIALE	mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
DANNO TOTALE	la perdita totale del mezzo. È equiparato alla perdita totale II danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al commerciale del mezzo al momento del sinistro
DANNO PARZIALE	il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro
SCOPERTO	l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo
COMUNICAZIONI	per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione

DESCRIZIONE ATTIVITÀ – MASSIMALI R.C.A.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

Azienda pubblica per il trasporto pubblico di persone nei termini stabiliti dallo statuto, mediante impiego di autoveicoli di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico, di scuolabus, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici. Si precisa che detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Compreso l'esercizio di attività collaterali quali parcheggi, gestione di aree attrezzate e servizi connessi e comunque tutte le attività esercitate anche a mezzo di Società a scopo di lucro e/o no profit, ovvero tramite appalto del quale risponde quale committente.

Tutto ciò premesso si precisa che,

1. Negli allegati è indicato l'intero parco veicoli a motore del Contraente.
2. lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d'anno, a seconda della movimentazione del parco automezzi del Contraente
3. i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per:
✓ marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio
✓ potenza fiscale e kw
✓ peso complessivo a pieno carico
✓ n° posti complessivi
✓ cilindrata
✓ classe di bonus /malus per le Autovetture
4. le garanzie Incendio e Furto si intendono operative solo quando è espressamente indicato, nelle apposite colonne, il valore commerciale di ciascun veicolo.

MASSIMALI R.C.A.

L'assicurazione RCA è prestata, in base alle condizioni riportate nella Sezione 1 della presente polizza, con un massimale di **Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per ogni sinistro**, relativamente a ciascun veicolo assicurato;

fermo restando che per i danni alle persone e per i danni alle cose vengono destinati importi non inferiori ai massimali minimi stabiliti dall'art.128 del D.Lgs. n.209/2005, a seguito modifica apportata dal D.Lgs. n.198/2007.

CONDIZIONI NORMATIVE
COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

ART.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.

ART. 3 - DECORRENZA/DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 29.10.2010 e scadenza alle ore 24:00 del 30.10.2011, senza tacito rinnovo.

Il Contraente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto, ferme tutte le condizioni, di ulteriori 120 giorni, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente dovesse optare per la succitata proroga di 120 giorni, lo stesso dovrà corrispondere alla Compagnia un supplemento di premio, calcolato applicando il medesimo tasso di premio adottato in polizza, a pro-rata giornaliero, dal giorno di effetto della proroga, alla scadenza prevista.

ART.4 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro quindici giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Per le rate successive alla prima è definito un periodo di mora di trenta giorni dalla scadenza.

Per quanto riguarda il pagamento del premio relativo alle regolazioni, si conviene un termine di rispetto di trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di incasso e/o rimborso.

ART. 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli assicurati, di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente, per i quali il Contraente abbia un interesse all'assicurazione.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo la rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

L'esclusione dei veicoli assicurati, ammessa in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Il conguaglio fra veicoli inclusi ed esclusi nel corso della durata del contratto ha effetti solo contabili e del rapporto sinistri a premi di primo anno, restando fermo che la base di premio per l'eventuale proroga o rinnovo contrattuale viene ricostituita sul numero dei mezzi esistenti alla fine del precedente contratto come da elenchi forniti dalla Contraente.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni (stagionali) dei veicoli dal libro matricola. Sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. o del fax inviato dal Contraente.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro novanta giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più senza ulteriore aggravio di imposte.

La Compagnia è tenuta ad inviare copia dei documenti attestanti le variazioni dei veicoli assicurati nel corso dell'annualità assicurativa.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata dal Contraente entro il trentesimo giorno dalla ricezione dell'atto di regolazione.

ART. 6 - FORO COMPETENTE

Foro competente per l'esecuzione del presente contratto deve intendersi il foro del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 9 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo la Società si impegna a fornire al Contraente tutti i dati afferenti ai sinistri denunciati nell'annualità assicurativa, con l'indicazione degli importi liquidati e riservati per ciascun sinistro, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

ART. 10 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla eventuale coassicurazione.

SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. I - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme di legge vigenti, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel presente contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione stradale dei veicoli descritti in polizza, come risultanti dal libro matricola allegato che forma parte integrante del contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba a qualsiasi titolo rispondere, salvo rivalsa nei confronti del responsabile.

La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, indicati nelle Condizioni AGGIUNTIVE della presente Sezione. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni AGGIUNTIVE della presente Sezione.

ART. 2 - PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO

La garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, è inoltre operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea, spostamenti deposito/capolinea), nonché presi o dati in locazione, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a subconcessionari di linee del Contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di impiego dei veicoli assicurati per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria. In quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;
- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento di veicoli all'interno dei depositi effettuati anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente;
- g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita e discesa dal veicolo, ovvero nel sostare su portiere e scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- l) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro, in quanto non alla guida del mezzo; la garanzia è comunque operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di

persone ai sensi dell'art 1681 e seguenti del Codice Civile, nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti di cui agli articoli 2043 e 2054 del C.C.).

Si precisa infine che non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 CC., il sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività. La colpa grave è esclusa nel caso in cui l'Azienda dimostri di aver provveduto al monitoraggio sistematico del carico passeggeri.

ART. 3 - RIVALSA

Nei casi di seguito indicati ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'art. 144 comma 2^a del D.Lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private), la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni, prevista dalla citata norma:

- nel caso di conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente o collaboratore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative vigenti in materia;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 o 187 del Nuovo Codice della Strada.

La Società rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa

- se al momento del sinistro il conducente del mezzo non è abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purchè la patente venga successivamente rilasciata;
- se al momento del sinistro il conducente del mezzo guida con patente idonea ma scaduta e abbia omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta inteso che la Società sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni subite dal conducente del veicolo a causa del sinistro.
- se al momento del sinistro il mezzo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, sempreché questa non sia affetta da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata e l'Ente o la società proprietaria del veicolo non sia a conoscenza, prima del sinistro, di tali situazioni patologiche.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.

La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La Garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole

legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a fame immediata restituzione alla Compagnia. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 5 - FURTO TOTALE DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di furto totale di uno o più veicoli assicurati, la relativa copertura si intende risolta automaticamente a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.

Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia Furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 6 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente una attestazione per ciascun veicolo assicurato che contenga:

- la denominazione della Compagnia;
- il nome, denominazione o ragione sociale, del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa utilizzata per ciascun veicolo;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore;
- la firma dell'assicuratore.

ART. 7 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In alternativa al previsto modulo di constatazione amichevole di incidente, la denuncia dei sinistri può essere redatta su modulo predisposto dal Contraente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

ART. 8 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

ART. 9 - REGOLAMENTO FORME TARIFFARIE

A) Bonus /Malus

1. L'assicurazione stipulata nella forma "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" definiti al comma seguente, e si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima classe.

2. Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3. All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 13 se relativo al veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "Bonus/Malus", ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:

a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;

b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico.

4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persone la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno. In mancanza di risarcimento anche parziale di danni, ovvero di apposizione di riserva, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

7. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia nella forma "Bonus/Malus", il contratto stesso è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

8. In mancanza della consegna dell'attestazione di rischio, il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

9. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma "Bonus/Malus" che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non avere circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attestazione ovvero alla classe di merito 14 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata, o successivamente.

10. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la

classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del nono comma. Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della tabella di merito ed il contratto è assegnato a questa classe.

11. La disposizione di cui all'ottavo comma non si applica qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di avere fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia o al Commissario liquidatore. In tale caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base della dichiarazione.

12. L'assegnazione alla classe di merito 18 effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all'ottavo e nono comma è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza del premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova annualità.

13. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

14. Per le annualità successive si applica anche per i contratti di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo la disposizione del sesto comma. La stessa disposizione si applica, altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus" in corso con la Compagnia che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.

15. La Compagnia, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

16. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Compagnia invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

17. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

18. E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo alla Compagnia, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

19. In casi di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del Contraente o del proprietario o del locatario nel caso di contratti in leasing.

20. In caso di vendita, alienazione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia, all'interno della polizza a libro matricola o con un nuovo contratto, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo stesso; parimenti, in caso di furto, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà, della classe di merito maturata purché quest'ultimo venga assicurato presso la stessa Compagnia, all'interno della polizza a libro matricola o con un nuovo contratto, entro tre mesi dalla data di risoluzione del contratto, secondo quanto disposto all'Art.3 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente Sezione.

21. Qualora, in caso di furto, il veicolo venga successivamente ritrovato e l'Assicurato si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, alla scadenza del premio o della rata di premio in corso al momento del furto, lo stesso dovrà essere inserito alla classe di merito 14 nella polizza a libro matricola o, per lo stesso, essere stipulato un nuovo contratto.

22. Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del veicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

B) Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)

Per i veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli - veicoli per usi speciali e per trasporti specifici, che sono assicurati con tariffa a premio fisso, se nel periodo di osservazione, quale definito al comma seguente, vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati tre o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva, sarà aumentato del 25%.

I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Compagnia abbia provveduto all'apposizione di una riserva per il presumibile importo del danno.

Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Compagnia, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art.4 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente Sezione, essa risulti dovuta.

Qualora l'attestazione sia scaduta da più di tre mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti, a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Pejus) che risulti dovuta non verrà applicata. Nel caso che il contratto stipulato con la Compagnia si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione (Pejus) si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione.

Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma. In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%.

Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Compagnia entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al sesto, settimo, ottavo e nono comma non si applicano se il contratto si riferisce a:

- a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- c) veicolo assicurato in precedenza con franchigia.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.

La Compagnia, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del Pejus, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'anno del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.

Nel caso di un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che fosse stato apposto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del Pejus, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.

Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per una durata inferiore ad un anno presso una Compagnia alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione alla Compagnia ed al Commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

C) Tariffa Fissa

L'assicurazione per autobus e macchine operatrici è stipulata con una tariffa che non prevede variazioni di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

ART. 10 - FRANCHIGIA ASSOLUTA

Il Contraente assume a proprio carico il risarcimento fino alla concorrenza massima per ogni sinistro di EURO,00 (Euro/00).

L'impresa, alla scadenza di ogni semestre del contratto, richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli importi rientranti nel limite della franchigia, allegando l'elenco analitico degli stessi. Il Contraente è tenuto a provvedere al relativo rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(SEMPRE OPERANTI AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA, DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

ART. 11 - CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 12 - TRASPORTATI NELLA CABINA A FIANCO DEL CONDUCENTE SU AUTOCARRI O MOTOCARRI O SU ALTRI VEICOLI NON DESTINATI COMUNQUE AL TRASPORTO DI PERSONE

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo, per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

ART. 14 - VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 15 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Agli effetti della presente polizza si precisa che sono considerati terzi anche:

a) gli Enti proprietari e/o le Imprese proprietarie, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al contraente, unitamente alle Società medesime;

b) dipendenti, Amministratori, collaboratori, di Società partecipate o controllate dal Contraente;

c) coniugi, parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti del Contraente e relativi parenti ed affini;

d) i conducenti dei veicoli, fuori dell'esercizio delle funzioni di guida.

ART. 16 - VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO CON PERCORSO LIMITATO

Per i veicoli adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia è operante anche quando effettuano occasionali trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nella carta di circolazione.

SEZIONE 2 - AUTO RISCHI DIVERSI

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) INCENDIO

L'impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli assicurati con la presente polizza, in conseguenza di incendio, qualunque ne sia la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi. Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato A, la garanzia è operante anche nel caso che siano dati in locazione, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato a subconcessionari di linee aziendali.

Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;
- scoppio del carburante contenuto nei serbatoi degli automezzi assicurati, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
- caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;
- guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

Sono inclusi nella copertura:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto urbana ed extraurbana.

b) FURTO E RAPINA

L'impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati, in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina, consumati o tentati.

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto o della rapina;
- b) i danni conseguenti al furto e/o rapina di accessori audiofonovisivi, purchè installati nel veicolo;
- c) i danni determinati od agevolati da dolo delle persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (art. 1900 comma 2 del C.C.).

c) RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per evento, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui al punto a) Incendio, ivi compresi gli immobili locati dall'Assicurato per i rimessaggi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il suddetto massimale e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante la garanzia RC Auto.

d) EVENTI SOCIOPOLITICI

Sono inclusi i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, terrorismo, tumulti popolari e sommosse. La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto e minimo non indennizzabile di € 500,00 (cinquecento00).

ART. 2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE INCENDIO

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art.1900 del C.C., primo comma), ferma restando la validità della garanzia per le ipotesi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1900 C.C.;

d) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino, in qualunque condizione, (nei depositi, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, etc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.

ART. 4 - DENUNCIA DEL SINISTRO

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società entro sette giorni da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo e le modalità del fatto (note o presunte), nonché l'entità almeno approssimativa del danno.

Per i casi di furto e rapina, nonché nel caso in cui il danno sia conseguenza di vandalismo o dolo di terzi, deve essere prodotta nei cinque giorni successivi anche una copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall'Autorità stessa.

Relativamente ai furti/rapine avvenuti nei Paesi esteri, la denuncia del danno deve essere presentata oltre che all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si è verificato, anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo di residenza dell'Assicurato.

La Società in caso di furto senza ritrovamento, ha facoltà di richiedere il certificato cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico e la scheda di perdita di possesso.

ART. 5 - CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dalla Società per la valutazione del danno, comunque non oltre quindici giorni dalla data in cui la Società ha ricevuto la denuncia di sinistro.

Il Contraente, a richiesta della Società, deve giustificare il valore del veicolo al momento del sinistro, nonché l'entità del danno.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia se superiori ai 60 giorni e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento;
- c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell'accadimento del sinistro, il calcolo dell'indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo al netto dell'IVA se il contraente può scaricare l'importo e al lordo in caso contrario;
- d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
- e) qualora il Contraente, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA) gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. Se lo scarico dell'IVA non è possibile l'indennizzo comprenderà anche detta imposta.
- f) se sono annotati in polizza vincoli a favore di terzi, l'indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal contraente che dal beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l'assicuratore non è tenuto a conoscere.

ART. 7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che il valore commerciale del veicolo danneggiato al momento del sinistro eccedeva la somma assicurata, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto esistente tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, ai sensi dell'art.1907 del C.C.

ART. 8 - MASSIMO INDENNIZZO

La garanzia incendio opera anche quando i veicoli assicurati si trovino all'interno di depositi, rimanendo inteso che nell'ipotesi in cui più veicoli riportino danni da incendio in conseguenza di uno stesso evento, il limite massimo di indennizzo sarà pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(SEMPRE OPERANTI AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA, DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

ART. 9 - DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia indennizza danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza d incendio ed i danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatisi, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per evento.

ART. 10 - ROTTURA CRISTALLI

Sono comprese in garanzia, le spese per la sostituzione dei Cristalli a seguito di rottura, da qualunque evento causata, con il massimo indennizzo per sinistro pari ad Euro 2.500,00.

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE DELLA TARIFFA “BONUS / MALUS”

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
01	1	3	6	9	12
02	1	4	7	10	13
03	2	5	8	11	14
04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

La presente polizza è stata emessa in tre esemplari ad un solo effetto il giornoa

Formano parte integrante della presente polizza n. ... fogli dattiloscritti.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

.....

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza, di Euro (.....) è stato effettuato il alle ore in